



REGOLAMENTO GESTIONE ED USO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE

(Approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Pieve Fissiraga n. 35 del 28/04/2010)

Art. 1 - Principi generali e finalità

1. Il Comune di Pieve Fissiraga con il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso del centro sportivo comunale che consta di:

- n. 1 campi da gioco (A)
- n. 1 campo da gioco/allenamento (B)
- spogliatoi
- tribune
- servizi di supporto (infermeria, bagni pubblici, biglietteria, ecc.)

2. La gestione dell'impianto non persegue fini di lucro ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.

Art. 2 - Modalità di gestione dell'impianto

1. L'Amministrazione comunale può gestire direttamente il centro sportivo comunale, oppure, per ragioni di opportunità e convenienza, può concedere a terzi la gestione dello stesso.

Art. 3 - Finalità e soggetti ammessi

1. L'impianto e le attrezzature sportive sono destinate alla pratica sportiva.

2. Il suo uso può essere richiesto da:

- a) enti;
- b) associazioni;
- c) gruppi;
- d) fondazioni;
- e) istituzioni;
- f) comitati;
- g) privati; più soggetti potranno fare istanza a condizione che individuino formalmente un responsabile, che sarà l'unico referente per l'amministrazione comunale anche ai fini degli obblighi e delle responsabilità inerenti e conseguenti la concessione, il quale dovrà a sua volta accettare formalmente la designazione e gli obblighi che ne derivano.

Art. 4 - Condizioni di ammissibilità

1. La concessione in uso dell'impianto è disposta dall'Amministrazione a favore degli enti di seguito indicati in ordine decrescente di priorità:

- a) Scuole di ogni ordine e grado
- b) Associazioni sportive iscritte all'Albo Comunale affiliate CONI – federazioni sportive nazionali;
- c) Associazioni sportive iscritte all'Albo Comunale affiliate ad enti di promozione sportiva;
- d) Associazioni sportive iscritte all'Albo Comunale: culturali ricreative, enti morali;
- e) Associazioni sportive affiliate CONI – federazioni sportive nazionali;
- f) Associazioni sportive affiliate ad enti di promozione sportiva;
- g) Associazioni culturali ricreative, enti morali, fondazioni, istituzioni, comitati ecc, che

effettuano iniziative e svolgono attività sportive, ricreative e motorie, in assenza di fini di lucro, finalizzate alla socializzazione ed alla promozione del benessere psicofisico a favore della popolazione del Comune;

h) Gruppi e privati per la promozione di attività di rilevante interesse collettivo, rispetto alle quali l'uso degli impianti ed attrezzature assume rilevanza sotto uno o più profili sportivi, ricreativi, sociale e culturale.

Art. 5 - Modalità per le richieste di assegnazione

1. La richiesta per l'uso dell'impianto deve avvenire secondo le seguenti modalità:

a) entro il 31 maggio per le società, associazioni, gruppi, ecc. che intendono svolgere attività per un periodo continuativo non inferiore a mesi 9 nel corso dell'anno. Nella fattispecie la domanda deve essere accompagnata da una relazione sull'attività svolta nella stagione precedente e dal programma di massima previsto per la stagione successiva, completo dei periodi ed orari di utilizzo degli impianti.

b) almeno 8 giorni lavorativi prima per manifestazioni giornaliere di modesto richiamo.

c) almeno 15 giorni lavorativi prima per manifestazioni giornaliere di grande richiamo.

2. Per la richiesta si utilizzerà il modulo appositamente predisposto.

3. L'autorizzazione è rilasciata a chi formalmente presenta la domanda di concessione che assume tutti gli oneri e i doveri connessi all'utilizzo degli impianti.

4. Per le società, associazioni, gruppi e comitati è rilasciata al presidente.

Art. 6 - Criteri di assegnazione

1. L'assegnazione degli impianti sportivi è disposta sulla base dei seguenti criteri in ordine prioritario:

a) Attività organizzate dal Comune;

b) Attività agonistiche di Società regolarmente iscritte alle rispettive federazioni e secondo le priorità elencate al precedente art.4;

c) Attività agonistiche, sportive, ricreative e attività a fine di lucro di società e/o privati regolarmente abilitati all'insegnamento delle varie discipline sportive e/o ricreative.

d) Attività riguardanti la promozione sportiva (scuola dell'obbligo);

e) Attività amatoriali ed occasionali;

2. L'attività si considera agonistica quando almeno il 50% dei tesserati partecipa a competizioni sportive comportanti classifiche e punteggi individuali o a squadre.

Art. 7 - Fissazione calendario di utilizzo

1. La ripartizione delle fasce orarie di utilizzo tra i richiedenti, è disposta dal responsabile del servizio con i criteri di cui all'art.6.

2. Le determinazioni assunte vengono notificate ai richiedenti entro la prima decade di luglio.

3. Entro i dieci giorni successivi, decorrenti dalla data di notifica, i concessionari possono presentare per iscritto richiesta di integrazione, modifiche o sostituzioni; dell'avvenuto deposito fa fede il timbro di protocollo posto dall'Ufficio comunale competente a ricevere la corrispondenza.

4. Entro i sei giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi, il responsabile del servizio, conclusa l'istruttoria delle osservazioni pervenute approva la ripartizione definitiva delle fasce di utilizzo degli impianti. Copia del provvedimento è trasmessa ai ricorrenti.

5. Nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del calendario definitivo il concessionario dovrà dichiarare l'accettazione delle fasce orarie assegnate. Dovrà altresì versare nello stesso

termine una cauzione il cui importo verrà determinato annualmente dalla Giunta Comunale. La cauzione verrà restituita a conclusione del periodo di attività detraendola dalla rendicontazione finale.

6. L'utilizzo degli impianti di norma non deve protrarsi oltre le ore 24.00

Art. 8 - Modalità di concessione.

1. L'assegnazione ha la caratteristica di concessione temporanea di diritto pubblico e deve risultare da apposito atto di concessione.

2. L'assegnazione ha durata determinata nell'atto di concessione.

3. Quando le attività svolte richiedono il possesso di particolari autorizzazioni, licenze, concessioni o provvedimenti comunque denominati, non potranno essere esercitate se non dopo averle ottenute e sarà cura del concessionario provvedere a munirsene assumendo all'atto della richiesta esplicita e piena responsabilità al riguardo.

4. L'accesso agli impianti è consentito ai soli atleti, allenatori, dirigenti - debitamente qualificati come tali - appartenenti alla società, associazione o gruppo alla quale il Comune ha concesso l'autorizzazione; è pertanto vietato l'accesso di altre persone. Eventuali deroghe potranno essere concesse su specifica richiesta scritta fatta all'Amministrazione Comunale dalla Società alla quale è stato concesso l'uso dell'impianto.

5. Gli atleti potranno giovare di tutte le attrezzature fisse o mobili presenti negli impianti solo ed esclusivamente alla presenza e sotto la personale responsabilità degli allenatori o dei tecnici; le attrezzature mobili dovranno essere tolte al termine dell'allenamento dal campo di gioco.

6. Ogni società che intende utilizzare gli impianti per partite di campionato o per particolari manifestazioni, dovrà farne preventiva richiesta all'Amministrazione comunale allegando alla domanda il calendario delle gare e l'orario di effettivo utilizzo dell'impianto.

7. Per le partite di campionato e per le manifestazioni varie è consentita la presenza di pubblico salvo l'acquisizione di tutti i pareri, omologazioni, nulla-osta e/o autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti secondo le normative vigenti in materia che dovranno essere richieste e ottenute a cura del concessionario assumendo all'atto della richiesta esplicita e piena responsabilità al riguardo.

8. Il concessionario deve consentire che rappresentanti o funzionari del Comune possano in ogni momento accedere ai locali oggetto della concessione per lo svolgimento delle attività d'istituto del Comune, così come consentire ogni tipo di visita ispettiva da parte delle diverse autorità prepostevi.

9. Il Comune si riserva la facoltà di revocare o sospendere temporaneamente la concessione:

a) per manifestazioni di rilevante interesse pubblico;

b) per contingibili ed urgenti motivi di sicurezza o pubblica utilità;

10. Il relativo provvedimento dovrà essere comunicato alle parti interessate:

a) con preavviso di 10 giorni nel caso di cui alla precedente lettera "a";

b) senza preavviso nel caso di cui alla precedente lettera "b". Per particolari motivi d'urgenza l'informativa viene eseguita con il mezzo più rapido a disposizione al presidente del sodalizio e fatta seguire da comunicazione scritta. Nel caso in esame la revoca o sospensione della concessione non dà diritto a rimborsi o risarcimenti.

Art. 9 - Utilizzo degli impianti

1. I soggetti concessionari devono utilizzare gli impianti ed attrezzature a disposizione secondo i criteri dell'ordinaria diligenza ed in modo tale da non limitarne in alcun modo l'utilizzo da parte di altri soggetti e mantenerli in condizione di normale funzionalità.

2. L'utilizzo degli impianti ed attrezzature è concesso a titolo precario e revocabile, alle

seguenti condizioni:

- a) il sodalizio deve garantire la presenza di un numero minimo di atleti commisurato ai seguenti parametri:
 1. per le attività agonistiche: dal numero di atleti necessario a costituire una squadra;
 2. per le attività amatoriali: dal 25% degli iscritti al corso;
 - b) l'impianto assegnato ad una società deve essere utilizzato esclusivamente e solamente dalla stessa; la società non potrà cederlo ad altri o permetterne l'utilizzo senza preventiva autorizzazione;
 - c) il contegno durante la permanenza all'interno degli impianti e la tenuta sportiva devono essere improntati alla massima correttezza;
3. Il Concessionario è tenuto a provvedere:
- a) all'apertura dell'impianto al momento dell'accesso;
 - b) alla costante vigilanza per tutto il tempo della propria presenza anche nei confronti di pubblico ove la presenza sia stata autorizzata;
 - c) alla chiusura dei locali con spegnimento di luci e di ogni altro apparecchio che debba essere disattivato, la chiusura dei rubinetti, di porte, finestre ed ogni accesso;
 - d) riporre ordinatamente tutte le attrezzature utilizzate (palle da gioco, porte e/o attrezzature di allenamento, ecc.) negli appositi ricoveri o nel luogo ad essi destinato;
 - e) alla segnatura dei campi da gioco in occasione delle partite di campionato.
4. Fa carico ai soggetti concessionari l'onere per la pulizia e il riordino delle attrezzature e locali alla fine di ciascuna fascia oraria assegnata alle condizioni e con le modalità previste dalla concessione di utilizzo.
5. I soggetti concessionari che organizzeranno corsi hanno l'obbligo di affiggere all'ingresso del centro sportivo per tutta la durata del corso un apposito cartello sul quale devono essere indicati: il nome del concessionario, il tipo di corso, il calendario delle attività, il nominativo del Responsabile del corso.
6. E' consentita la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto. La disciplina per l'utilizzo degli spazi pubblicitari è da concordarsi con l'Amministrazione Comunale che ne determina le modalità d'uso e di assegnazione.
7. Gli striscioni ed i cartelli pubblicitari autorizzati, una volta esposti, dovranno rimanere esposti e visibili anche durante le attività di altri concessionari i quali non avranno diritto di rimuoverli o coprirli salvo preventivo accordo con il concessionario autorizzato ed esporli.
8. Ai concessionari è anche consentita la gestione della pubblicità fonica all'interno del campo di calcio principale, con impegno a comunicare preventivamente all'Amministrazione comunale le ditte che fruiscono di tali spazi ai fini del pagamento della relativa imposta di pubblicità.
9. Il Concessionario ha la facoltà di esercitare la rinuncia alla concessione dando un preavviso di 30 giorni. Sarà comunque tenuto al pagamento della tariffa a suo carico per tutta la durata del periodo di preavviso.

Art. 10 - Norme particolari

1. Nel centro sportivo comunale è comunque vietato:
 - a) trasportare od installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere esterno alla struttura ed eseguire opere sia di carattere provvisorio che permanente senza esplicita autorizzazione del Comune;
 - b) fumare negli spogliatoi e in tutti i locali aperti al pubblico;
 - c) assumere atteggiamenti antisportivi lesivi della persona altrui o contrari al normale buon costume;
 - d) introdurre animali di qualsiasi genere; introdurre armi da fuoco, materiale esplosivo, artifici pirotecnici, fumogeni, coltelli o altri oggetti da taglio o qualsiasi strumento atto ad offendere;

- introdurre veleni, sostanze nocive o infiammabili, droghe e bevande alcoliche; introdurre cartelli, stendardi orizzontali con contenuto atto ad offendere; introdurre banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all'odio razziale, etnico o religioso, o che possano ostacolare il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e non sportive; introdurre cartelli, stendardi orizzontali, bandiere, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni di qualsiasi altro genere se non preventivamente autorizzati
- e) accedere e trattenersi nel centro sportivo in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope;
- f) effettuare volantaggi di qualsiasi genere o con qualsiasi finalità, non preventivamente autorizzati per iscritto dall'amministrazione;
- g) qualsiasi forma di propaganda di qualsiasi genere o con qualsiasi finalità, non preventivamente autorizzata per iscritto dall'amministrazione comunale;
- h) la riproduzione delle chiavi del centro sportivo, spogliatoi, ingressi vari, armadi e locali interni.
2. L'entrata negli spogliatoi è consentita 15 minuti prima dell'inizio dell'attività e l'accesso al campo di gioco è consentito all'inizio dell'ora. Al terreno di gioco si accede solo ed esclusivamente dagli spogliatoi onde garantire il normale svolgimento dell'attività di chi già opera nel centro sportivo.
3. Al termine delle attività è obbligatorio uscire dal campo di gioco e rientrare negli spogliatoi.
4. Gli atleti appartenenti a società sportive possono accedere all'interno dell'impianto solo in presenza degli istruttori.
5. I singoli utilizzatori dovranno essere muniti di cartellino di ingresso rilasciato dall'ufficio sport del Comune.
6. Il personale di servizio presso l'impianto ha l'obbligo di vietare l'ingresso a chi non è in possesso della concessione temporanea di cui all'art. 8 comma 1 nonché la facoltà di allontanare dagli impianti chiunque si comporti in modo incivile ed antisportivo.
7. Le squadre, società o gruppi non potranno usufruire dell'impianto in caso di assenza dell'allenatore o di un dirigente responsabile.
8. Le società utilizzatrici potranno usufruire solo ed esclusivamente dei locali a loro concessi e dovranno riconsegnarli puliti ed in ordine.
9. All'infuori delle gare di campionato per le quali gli spogliatoi verranno assegnati uno alla squadra ospite e l'altro alla squadra di casa, negli altri casi dovranno essere rigorosamente rispettate le indicazioni di distinzione per sesso.

Art. 11 – Danni

1. Qualora si verificano dei danni, il soggetto concessionario ha l'obbligo di avvisare immediatamente il responsabile di servizio; in caso di mancata comunicazione sarà considerato responsabile il soggetto concessionario cui è stato assegnato l'utilizzo della fascia oraria immediatamente anteriore a quella nella quale i danni vengono rilevati.
2. I soggetti concessionari dovranno a propria cura e spese, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sette giorni, provvedere alla riparazione dei danni provocati concordando tempi e modalità di esecuzione con il responsabile del servizio.
3. In caso di inadempienza le riparazioni verranno eseguite direttamente dal Comune con oneri a carico del concessionario, inizialmente utilizzando, fino ad esaurimento, la cauzione depositata; l'escussione della cauzione è eseguita facendo salvo l'obbligo del ristoro all'Amministrazione Comunale degli eventuali superiori danni e in ogni caso obbliga il concessionario a reintegrare la cauzione stessa entro 10 giorni a pena di decadenza della concessione.

4. Il Comune, fatto salvo il disposto dell'art. 15, 1° comma, ultimo periodo, non assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati a cose o persone durante lo svolgimento delle attività sportive disciplinate dal seguente regolamento.

Art. 12 - Determinazione del costo

1. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi saranno determinate per singola stagione di utilizzo dalla Giunta Comunale tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) spese di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- b) servizi utilizzati (telefono, riscaldamento, energia elettrica, ecc.);
- c) tipo di attività svolta dal concessionario.

2. Qualora una società sportiva non utilizzi il campo di calcio pur avendola già impegnata, sarà comunque tenuta a pagare il corrispettivo stabilito, sino al termine previsto dalla richiesta, a meno che non vi sia il subentro di un'altra società.

Art. 13 - Mancato pagamento delle tariffe

1. Il mancato pagamento entro il termine fissato nella nota di addebito della quota a carico del concessionario, comporta l'immediata sospensione dell'utilizzo dell'impianto o attrezzatura e l'esclusione da ogni altra autorizzazione fin tanto perdura l'insolvenza.

Art. 14 - Responsabilità

1. L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale, salvo per vizi imputabili alla struttura dell'impianto.

2. L'Amministrazione o il gestore dell'impianto non è responsabile degli indumenti, oggetti o valori lasciati negli impianti, anche se custoditi negli appositi armadietti, nonché delle attrezzature acquistate dalle società sportive.

Art. 15 - Sanzioni

1. Il mancato rispetto del presente Regolamento può determinare a discrezione dell'Amministrazione comunale la revoca dell'utilizzo dell'impianto sportivo.

2. Nelle ipotesi più gravi, non contemplate dalla Legge Penale, i contravventori saranno soggetti alla sanzione amministrativa da €. 100 a €. 500, ai sensi della Legge 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16 – Forme di utilizzazione eccezionali.

1. L'amministrazione Comunale, in via eccezionale, potrà concedere l'uso del centro sportivo per finalità diverse da quelle previste dal presente regolamento, fatta salva la compatibilità dell'iniziativa medesima con le caratteristiche strutturali, la dotazione tecnica e la capienza dell'impianto.

2. La determinazione delle concrete modalità di utilizzo, l'importo del canone concessorio e della cauzione verranno determinate di volta in volta dalla Giunta Comunale alla stregua delle norme compatibili e dei principi desunti dal presente regolamento.

Art. 17 – Controlli

1. La vigilanza del Centro Sportivo Comunale è affidata alla Giunta Comunale che si avvale

del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e/o della Polizia Locale. Questi soggetti potranno accedere in qualsiasi momento e senza alcun preavviso al Centro Sportivo per ispezionare qualsiasi impianto o attrezzatura concessa in uso.

2. La Giunta potrà inoltre avvalersi, per la supervisione ed il coordinamento della gestione del Centro, di una apposita Commissione presieduta dall'Assessore competente per materia.

Art. 18 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento per l'uso e la gestione dell'impianto sportivo si applicano, se compatibili ed applicabili, le norme dei regolamenti delle federazioni sportive e le leggi vigenti in materia.